

FID: APER. CREDITO C/C - TF ORDIN.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SpA

P.ZZA MAZZINI 52/53/54

81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Tel.: 0823/893111 – Fax: 0823/846253

Email: info@bansco.it / sito internet: www.bansco.it

Registro delle Imprese della CCIAA di CASERTA n. 1986

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 1121 - cod. ABI 032359

Codice fiscale, partita I.V.A. : n. 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso	
per utilizzi nei limiti del fido concesso	12,0000
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	15,0000
Tasso nominale annuo per interessi di mora	15,0000
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni) al 31/12 di ogni anno, o alla chiusura del rapporto
Periodicità di conteggio interessi debitori	01/03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	
Periodicità di conteggio e liquidazione oneri e commissioni periodiche	Trimestrale

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

Commissioni	
Commissione Istruttoria Veloce (*)	
<i>Consumatori</i>	5,00
<i>NON Consumatori</i>	
	fino a 5.000,00 euro
	da oltre 5.000,00 a 20.000,00 euro
	oltre 20.000,00 euro
	5,00
	20,00
	50,00
(*) Nota bene: L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo disponibile rilevato alla fine della giornata. Si rinvia alla sezione legenda.	
Spese invio comunicazione altre	0,00
Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche	0,94
Importo minimo	0,94
Importo massimo	0,94
Altre comunicazioni	1,55
Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche	7,75

COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	
Commissione sull'accordato, calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel periodo di riferimento trimestrale.	TRIMESTRALE ANNUALE
	max 0,50% max 2,00%

ALTRO

Per le informazioni circa le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai Fogli Informativi relativi al contratto di conto corrente non consumatori.

Nell'ipotesi in cui il rapporto non subisca variazioni, nelle condizioni economiche, in corso d'anno, la banca non procede all'invio del documento di sintesi. In conformità alle vigenti disposizioni di trasparenza il cliente può richiedere in qualunque momento la stampa del documento di sintesi contenente le condizioni economiche in vigore.

INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi.

IPOTESI		
Esempio:		
Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	
		Accordato 1.500,00
		Tasso debitore annuale 12,0000 %
		Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua 2,00%
		Spese collegate all'erogazione del credito <i>una tantum</i> 0,00
		Altre spese su base annua 0,00
		TAEG = 14,75%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bansco.it.

RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Portabilità

L'art. 8 della Legge 40/2007 ha introdotto la facoltà per il cliente di trasferire (art 1202 c.c. surrogazione per volontà del debitore) il proprio mutuo, apertura di credito o altro finanziamento, da una banca all'altra senza alcun addebito di penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca originaria e da quella subentrante.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (P.ZZA MAZZINI 52/53/54 81055 SANTA MARIA CAPUA V. CE) o per posta elettronica ordinaria (info@bansco.it) o per posta elettronica certificata (bic.bansco@pec.eurekaibs.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati – gli interessi debitori risultano conteggiati per disposizione normativa al 31/12 di ogni anno.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione di fondi	In attuazione delle nuove norme dell' art. 117-bis del Testo Unico Bancario (TUB) in tema di oneri a carico del cliente nei contratti di aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento, la nuova disciplina interviene sulla struttura delle commissioni e prevede che, oltre ai tassi debitori sull'ammontare effettivamente utilizzato, sia consentita esclusivamente per gli affidamenti una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. La commissione è calcolata e addebitata trimestralmente non può eccedere lo 0,50% dell'accordato per trimestre.
Commissione istruttoria veloce (C.I.V.)	Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) è la nuova commissione che si applica in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o extra-fido ovvero oltre il limite del fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, che non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce ed a questa direttamente connessi, applicata solo quando si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La C.I.V. viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La C.I.V. non è dovuta quando: a) nei rapporti con i consumatori ricorrano contestualmente i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> - per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a € 500,00; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari ad € 500,00; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi, questa esenzione è valida per un massimo di una volta a trimestre; b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario; c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non lo ha autorizzato.
Disponibilità delle somme versate	Numero giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre al saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extra-fido	Si ha sconfinamento quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spese annue per il conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.